

Causa T-65/89

BPB Industries plc e British Gypsum Limited contro Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Contratto di acquisto in esclusiva — Premio di fedeltà — Incidenza sul commercio tra Stati membri — Imputabilità dell'infrazione»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 1° aprile 1993 II - 392

Massime della sentenza

1. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Accesso al fascicolo — Obbligo della Commissione in base alle regole da essa stessa formulate in una relazione sulla politica della concorrenza*
2. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Accesso al fascicolo — Oggetto — Rispetto del diritto alla difesa — Diritto di essere sentiti*
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, art. 19, nn. 1 e 2; regolamento (CEE) della Commissione n. 99/63, art. 2]
3. *Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Contratti di approvvigionamento esclusivo — Sconto di fedeltà*
(Trattato CEE, art. 86)
4. *Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Nozione*
(Trattato CEE, art. 86)
5. *Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Nozione — Assenza di illecito*
(Trattato CEE, art. 86)

6. *Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Divieto — Esenzioni ai sensi dell'art. 85, n. 3 — Ininfluenza*
(Trattato CEE, artt. 85, n. 3, e 86)
7. *Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Nozione — Forniture prioritarie, in periodo di penuria, ai clienti che non si riforniscono presso concorrenti*
(Trattato CEE, art. 86)
8. *Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Sconto di fedeltà*
(Trattato CEE, art. 86)
9. *Concorrenza — Posizione dominante — Pregiudizio per il commercio tra Stati membri — Criteri*
10. *Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazione commessa da una consociata — Imputazione alla società madre — Presupposti*
11. *Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Compimento intenzionale — Nozione [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, art. 15]*

1. Dal momento che la Commissione ha fissato una procedura di consultazione dei fascicoli nelle cause di concorrenza e ne ha formulato e reso note le norme in una delle sue relazioni sulla politica della concorrenza, essa ha l'obbligo di rendere accessibile alle imprese implicate in un procedimento ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato tutta la documentazione a carico e a favore da essa raccolta nel corso dell'indagine, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della Commissione e altre informazioni riservate.

nuti nel fascicolo della Commissione, onde possono pronunciarsi utilmente sulle conclusioni alle quali è giunta la Commissione, nella sua comunicazione degli addebiti, in base a detti elementi. La consultazione del fascicolo rientra quindi nelle garanzie procedurali miranti a tutelare i diritti della difesa e a garantire, in particolare, l'esercizio effettivo del diritto di contraddittorio, contemplato dall'art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 e dall'art. 2 del regolamento n. 99/63.

2. Il procedimento di consultazione dei fascicoli nelle cause di concorrenza ha lo scopo di consentire ai destinatari di una comunicazione degli addebiti di prendere conoscenza degli elementi di prova conte-

3. L'impresa in posizione dominante sul mercato ha un dovere particolare, cioè quello di non compromettere lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato comune. Per una siffatta impresa, il fatto di vincolare — sia

- pure a loro richiesta — gli acquirenti con l'obbligo o la promessa di riformarsi per tutto o gran parte del loro fabbisogno, esclusivamente presso l'impresa in questione, costituisce sfruttamento abusivo di detta posizione ai sensi dell'art. 86 del Trattato, tanto se l'obbligo è imposto sic et simpliciter, quanto se ha come contropartita la concessione di sconti. Infatti, qualora un operatore detenga una forte posizione sul mercato, la stipulazione di contratti di fornitura esclusiva relativamente ad una quota rilevante degli acquisti costituisce un ostacolo inammissibile all'ingresso in questo mercato.
4. Se l'esistenza di una posizione dominante non priva un'impresa che si trova in questa posizione del diritto di tutelare i propri interessi commerciali qualora essi siano insidiati, e se detta impresa ha la facoltà, entro limiti ragionevoli, di compiere gli atti che essa ritenga opportuni per la protezione di tali interessi, non è però ammissibile un comportamento del genere che abbia lo scopo di rafforzare la posizione dominante e di farne abuso.
 5. Poiché la nozione di sfruttamento abusivo è una nozione oggettiva, il comportamento di un'impresa in posizione dominante può considerarsi abusivo, ai sensi dell'art. 86 del Trattato, anche se non viene commesso alcun illecito.
 6. Un'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, del Trattato non pregiudica in alcun modo l'applicazione dell'art. 86.
 7. L'art. 86 del Trattato vieta ad un'impresa in posizione dominante di rafforzare la sua posizione avvalendosi di mezzi diversi da quelli che sono propri di una concorrenza fondata sui meriti. Pertanto, se ad un'impresa in una posizione dominante, in periodo di penuria, è consentito adottare criteri preferenziali nell'evasione degli ordini, detti criteri debbono essere obiettivi, non avere alcun carattere discriminatorio ed essere obiettivamente giustificati, nell'ambito del rispetto delle norme che disciplinano una leale concorrenza tra operatori economici.
- Ciò non avviene per quanto riguarda un criterio fondato sulla distinzione tra i clienti che si riforniscono esclusivamente presso l'impresa in posizione dominante e quelli che smerciano anche prodotti acquistati presso taluni suoi concorrenti.
8. Costituisce pratica abusiva, ai sensi dell'art. 86 del Trattato, l'applicazione, da parte di un fornitore che detenga una posizione dominante e nei confronti del quale, per questo motivo, il cliente si trovi in situazione di dipendenza, più o meno stretta, di qualsiasi forma di sconto di fedeltà con il quale detto fornitore tenti, mediante vantaggi finanziari, di impedire ai clienti di rifornirsi presso i suoi concorrenti.
 9. Per poter applicare l'art. 86, è necessario e sufficiente che il comportamento abusivo possa pregiudicare l'interscambio comunitario; non è necessario accertare l'esistenza di un effetto attuale e reale sul commercio tra gli Stati. Infatti, il presup-

posto del pregiudizio agli scambi deve ritenersi sussista dal momento in cui è dimostrato che gli scambi intracomunitari sono realmente stati pregiudicati, o lo sono stati, almeno potenzialmente, in misura rilevante.

sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società madre. Nell'ipotesi di una controllata al 100% essa segue necessariamente, in linea di massima, la politica tracciata dalla società madre.

10. La circostanza che una consociata abbia una personalità giuridica distinta da quella della società madre non basta ad escludere la possibilità che il suo comportamento sia imputato a quest'ultima, in particolare qualora la consociata, pur avendo una personalità giuridica distinta, non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in

11. Perché un'infrazione alle regole di concorrenza possa considerarsi commessa intenzionalmente, non è necessario che l'impresa fosse consapevole di violare un divieto sancito da tali regole; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il comportamento censurato aveva per oggetto o poteva avere per effetto quello di falsare la concorrenza nel mercato comune.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
1° aprile 1993 *

Antefatti	II - 396
Procedimento	II - 399
Conclusioni delle parti	II - 400
Sulla domanda di annullamento della decisione	II - 402
Sulla mancata comunicazione di documenti e sulla violazione del diritto alla difesa ...	II - 402
— Argomenti delle parti	II - 402

* Lingua processuale: l'inglese.